

**Procedimento innanzi al Giudice di Pace e particolare tenuità del fatto: può la mancata interlocuzione tra le parti essere impugnata dalla parte pubblica?  
(Cass. Pen., sez. I, sent. 13 settembre – 15 novembre 2019, n. 46433)**

La parte pubblica non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l'omessa interlocuzione preventiva di cui al d.lg. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 (declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace) trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell'interesse dell'imputato o della persona offesa (ove esistente).

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -

Dott. BONI Monica - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaell - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;

nel procedimento a carico di:

H.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/09/2018 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

TAMPIERI LUCA;

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore.

#### RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 3 settembre 2018 il Giudice di Pace di La Spezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di H.M. per particolare tenuità del fatto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34.

1.1 La H. risulta tratta a giudizio in riferimento al reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis), accertato il (OMISSIS).

In motivazione, ferma restando la costituzione come assente dell'imputata, si rappresenta che:

- sussiste in fatto la violazione contestata;

- il fatto, tuttavia, va ritenuto di particolare tenuità in rapporto al modesto grado della colpevolezza, trattandosi di persona nata in Italia e divenuta da poco maggiorenne.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale deducendo erronea applicazione di legge.

2.1 Nel ricorso si prospetta, in sostanza, un vizio del procedimento.

Il ricorrente evidenzia che la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto deve essere preceduta dalla interlocuzione con la parte (che non deve opporsi a tale esito).

Nel caso in esame ciò non è avvenuto - data l'assenza dell'imputata - nè il difensore ha formulato richiesta in proposito, limitandosi a concludere per il minimo della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

3.1 Va premesso che risulta pacifica l'applicabilità della speciale previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, in tema di tenuità del fatto, all'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (v. Sez. I n. 35742 del 5.7.2013, rv 256825).

Nel caso in esame la parte pubblica ricorrente introduce - come si è evidenziato una denuncia per vizio del procedimento, dunque una querela nullitatis.

Non vi è doglianza alcuna sul merito della soluzione adottata, ossia sul presupposto in fatto (il basso grado di colpevolezza) che ha determinato l'approdo processuale. Ciò determina la necessità di interrogarsi sull'effettiva titolarità in capo al soggetto impugnante del potere di promuovere la denuncia di nullità, non essendo previsto dalla disposizione regolatrice (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) il consenso della parte pubblica alla adozione della declaratoria di irrilevanza del fatto, quanto quello dell'imputato e - se presente - della persona offesa.

3.2 In effetti, va precisato che la particolare tenuità del fatto - qui relativa ai procedimenti di competenza del giudice di pace - è, per l'appunto una qualificazione del fatto oggetto di giudizio (in termini di sussistenza fenomenica ma, al contempo, di scarsa offensività) e non un rito speciale o alternativo che sia basato sul consenso delle parti.

La disposizione regolatrice prevede esclusivamente che se è stata esercitata l'azione penale la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Si tratta, dunque, di una disposizione dettata a tutela delle parti private, il che se da un lato pone la necessità di una interlocuzione con detti soggetti (puntualmente evidenziata negli arresti di questa Corte, tra cui Sez. V n. 3784 del 28.11.2017, rv 272442), dall'altro, in caso di decisione adottata senza previa interlocuzione con l'imputato, non implica una patologia - per la mancata acquisizione della non opposizione - assimilabile a quella di una nullità assoluta (non essendo definita come tale in modo espresso dalla legge, nè potendosi far ricadere il vizio nel perimetro applicativo dell'art. 179 c.p.p., comma 1).

La deduzione della nullità è pertanto da ritenersi di esclusiva spettanza del soggetto processuale destinatario della disposizione primaria, con applicazione della previsione di legge per cui la deduzione non è consentita per la parte che non ha interesse alla osservanza della disposizione violata (art. 182 c.p.p., comma 1).

Nel caso concreto l'interesse manca sia per quanto detto in precedenza (la parte pubblica non è destinataria della facoltà che è stata omessa) sia perchè con il ricorso non è stata introdotta alcuna censura ulteriore relativa alla avvenuta qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso con affermazione del seguente principio di diritto:

- la parte pubblica non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l'omessa interlocuzione preventiva di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 (declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace) trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell'interesse dell'imputato o della persona offesa (ove esistente).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019